



**L'OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI ACCETTARE
PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO: UN BALZELLO
INUTILE E INSOSTENIBILE**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15
DECRETO LEGGE 179/2012**

Roma, ottobre 2013

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PROGETTISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

INDICE

1. Finalità e criticità dell'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito	Pag.	4
2. La proposta emendativa	"	5

1. Finalità e criticità dell'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito

Attualmente in Italia circolano circa 39.707.000 di carte di debito, con una spesa media per singola operazione pari a € 67,52¹. La presenza di PoS procapite è in linea con la media dei paesi dell'area euro, anche se sostanziali differenze sono individuabili nella diffusione per tipologia di impresa e dimensione delle stesse. Il 33% circa delle imprese italiane detiene un PoS rispetto alla media del 44% dei paesi europei che si contraddistinguono per un elevato utilizzo delle carte di pagamento per gli acquisti.

A fronte di una diffusione dei PoS sostanzialmente in linea con la media europea, si assiste ad un consistente minore utilizzo di questo strumento da parte dei consumatori, con un numero di transazioni pari a circa un terzo della media dei paesi dell'area euro².

Per aumentare la diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, è stato introdotto l'art. 15 del decreto legge 179/2012 che impone l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti mediante carte di debito a decorrere dal 1 gennaio 2014.

La norma rinvia all'emanazione di uno o più decreti attuativi per disciplinare eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, nonché introduce la possibilità di estendere tale obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronico anche con tecnologie mobili.

Sebbene la finalità della norma sia condivisibile, è da sottolineare come da un lato la stessa possa risultare del tutto inefficace e dall'altro comporti un aggravio dei costi nell'esercizio della professione.

¹ Rielaborazione Centro Studi CNI su dati Banca D'Italia, bollettino statistico n° 25 21/05/2013

² Fonte Relazione Annuale Banca D'Italia 2011

Per quanto concerne l'efficacia della norma, i dati desunti dalla Banca D'Italia dimostrano come il mancato utilizzo dei pagamenti elettronici sia più legato ad un fattore culturale sul versante della domanda piuttosto che ad una mancanza di servizi PoS sul versante dell'offerta e, di conseguenza, è presumibile che l'introduzione dell'obbligo di accettare pagamenti attraverso i PoS da parte dei professionisti, inciderà minimamente sulla diffusione dell'utilizzo dello strumento stesso. A fronte di un basso risultato si assisterà, invece, ad un incremento dei costi per l'esercizio dell'attività professionale non direttamente correlati all'attività stessa. I professionisti si troveranno ad affrontare un costo legato all'attivazione del PoS, un canone mensile per la gestione dello stesso, ed una commissione su ogni singola transazione.

Il costo di attivazione, che varia a seconda dell'operatore finanziario scelto, non inciderà particolarmente sui professionisti, mentre il costo di gestione comporterà l'obbligo di sostenere una spesa fissa mensile. In considerazione della possibilità di ricevere pagamenti anche fuori dai locali dove viene esercitata l'attività, i professionisti saranno obbligati (se non diversamente disposto dai decreti attuativi) ad acquistare un PoS su rete mobile, con un aggravio del costo di gestione rispetto al servizio su rete fissa. Infine, la terza componente del costo, le commissioni su singola transazione, potranno avere una incidenza variabile laddove non siano previsti importi minimi delle transazioni e allo stesso tempo sia prevista una quota fissa di commissione per singola operazione.

In considerazione dei limiti di pagamento effettuabili attraverso le carte di debito (limiti mensili utilizzo carta), e del dato medio per singola transazione desunto inizialmente (€ 67,52), è evidente che l'utilizzo di questo strumento per il pagamento delle prestazioni professionali avrà una portata limitata soprattutto per quanto concerne quelle di natura tecnica. Si assisterà, di conseguenza, al sostenimento di un costo per un servizio che sia in termini di numero di operazioni effettuate che di importo delle stesse, non apporterà alcun beneficio ai professionisti. In casi estremi, come per i professionisti che operano solo con imprese e

pubbliche amministrazioni, il costo dovrà essere sostenuto per un servizio che non sarà mai utilizzato.

La relazione illustrativa di accompagnamento del decreto 179/2012 individua una seconda finalità all'introduzione dell'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto stesso, ovvero la lotta all'evasione fiscale attraverso la riduzione dell'utilizzo del contante.

Anche questa seconda finalità sarà difficilmente raggiungibile per le motivazioni illustrate in precedenza. Inoltre, in considerazione che le prestazioni di natura tecnica danno luogo, quasi sempre, ad un elaborato da presentarsi alle pubbliche amministrazioni (progetti, asseverazioni etc.), la loro tracciabilità ai fini fiscali sarebbe possibile anche attraverso l'introduzione di strumenti alternativi.

2. La proposta emendativa

Alla luce di quanto esposto, è necessario proporre un emendamento all'articolo 15 del decreto 179/2012 volto a cancellare l'obbligo nascente per i professionisti, in quanto non utile al perseguimento delle finalità previste dalla norma e gravoso per i professionisti in termini di costi/benefici derivanti.

L'articolo 15 del decreto 179/2012 andrebbe riformulato sostituendo la dizione "anche professionali" con la dizione "ad esclusione di quelli di natura professionale".

In subordine, nel caso la proposta di emendamento non fosse accettata, alcune limitazioni all'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 15, dovranno essere contenute nei decreti attuativi.

Come previsto dalla norma, i decreti attuativi dovranno disciplinare eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati.

Tre sono i fattori che potrebbero essere utilmente considerati per individuare le tipologie di professionisti **da escludere** dall'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito: la tipologia prevalente della clientela; la prevalenza del carattere contestuale del pagamento rispetto alla fornitura della prestazione; la numerosità delle fatture/ricevute emesse nel corso dell'anno.

Il primo fattore da considerare riguarda la natura della clientela del professionista, **prevedendo l'esclusione dall'obbligo di cui all'articolo 15 per i professionisti che realizzano meno del 50% del proprio fatturato da prestazioni erogate ai consumatori finali.**

Tale proposta è giustificata dal fatto che i pagamenti per prestazioni professionali effettuate nei confronti di imprese, di altri professionisti o enti, sono generalmente regolati con modalità diverse dall'utilizzo del contante, per cui il sistema di pagamento attraverso PoS troverebbe, per questi professionisti, una limitata applicazione a fronte di un costo fisso di gestione del servizio.

La prevalenza delle prestazioni rivolte ai consumatori finali potrebbe essere desunta dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente facilitando, in tal modo, l'applicazione del primo criterio.

Il secondo fattore concerne le modalità di pagamento delle prestazioni adottate prevalentemente dal professionista.

La disponibilità di sistemi di pagamento con carta di debito dovranno essere resi disponibili ai clienti da quei professionisti che richiedano un **pagamento contestuale**, a qualsiasi titolo sia esso richiesto, all'atto dell'incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa.

Al contrario la disponibilità non dovrà essere richiesta ai professionisti che accettano il **pagamento differito** attraverso altri strumenti bancari come, ad esempio, a seguito di emissione di parcella o avviso di parcella che riportano le coordinate bancarie del professionista.

Il terzo fattore concerne la numerosità delle fatture/ricevute emesse nel corso dell'anno dal professionista.

E' evidente che per professionisti che recepiscono un numero limitato di pagamenti (la soglia potrebbe essere posta a meno di due pagamenti al mese, 24 l'anno) disporre di un dispositivo per accettare pagamenti con carta di debito costituirebbe un onere non sostenibile. Tali professionisti dovrebbero essere, quindi, esclusi dall'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto 179/2012.

L'applicazione **congiunta** di tali criteri permetterà da un lato di rispettare le finalità istitutive della norma, e dall'altro di salvaguardare il professionista dal sostenere oneri impropri per servizi che raramente o mai avrà occasione di utilizzare.